

**COMUNE DI CONCO  
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE UNICA  
( I.M.U.)**



*Modificato con delibera di C.C. n.13 del 13/03/2014  
Modificato con delibera di C.C. n.6 del 14/01/2016*

## **INDICE**

Art. 1 Ambito di applicazione e presupposti

Art. 2 Esenzioni

Art. 3 Determinazione dell'imposta

Art. 4 Abitazione principale e pertinenze

Art. 5 Riduzione per fabbricati inagibili/inabitabili

Art. 6 Versamento

Art. 7 Quota statale

Art. 8 Dichiarazione/ Autocertificazione

Art. 9 Rimborsi

Art. 10 Sanzioni ed interessi

Art. 11 Funzionario Responsabile

Art. 12 Incentivi per il personale

Art. 13 Rinvio

Art. 14 Entrata in vigore

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

L'istituzione dell'imposta municipale unica è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e disciplinata dal D.L.vo del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente regolamento è stato modificato secondo le disposizioni previste dalla Legge 147/2013.

### **ART.1**

#### **Ambito di applicazione e presupposti**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale unica ( I.M.U.) nel Comune di Conco nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 59 del decreto Legislativo 15.12.1997, n.446 e secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 13 del D. L.vo del 06.12.2011, n. 201.

2. L'imposta municipale unica ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, per le quali continuano applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.(art. 9 del D.L. 23/2011)

### **ART. 2**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze, posseduti da enti religiosi ed Onlus a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dagli stessi, realizzando, pertanto, la coincidenza tra soggetto proprietario e soggetto utilizzatori ( art. 14, co. 6 del D.Lgs. 23/2011)

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

f) i terreni agricoli ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 così come previsto dall'art. 708 della Legge 147/2013.

L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 (immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20.05.1985, n. 222) si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **ART. 3**

#### **Determinazione dell'imposta**

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214

1. **Per i fabbricati iscritti in catasto**, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

**a) 160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

**b) 140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

**c) 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

**d) 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

**e) 65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

**f) 55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe).

2. **I terreni agricoli** ricadenti nel territorio del Comune di Conco , ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le relative condizioni , come previsto dall'art. 7 del D. L.vo 504/92

3. **Per le aree fabbricabili**, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche , come disposto dall'art. 5, comma 5, del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera g, dell'art.59 del D.leg.vo. 15.12.1997 n.446 e s.m.i., i valori determinati dal Comune di Conco quali valori minimi di riferimento, ai sensi dei precedenti commi, hanno lo scopo di limitare il potere di accertamento del

comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.

Al contribuente che ha dichiarato un valore dell'area fabbricabile e quindi versato l'imposta utilizzando valori superiori rispetto a quelli predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata; nel caso in cui invece il contribuente ha versato l'imposta utilizzando i valori minimi determinati dal Comune, ma il valore commerciale dell'area, desunto da perizie di stima o rilevato da atti di compravendita risulta superiore, in questo caso il Comune può procedere al recupero dell'eventuale imposta non versata.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Quando viene attribuita ad un terreno la natura di area fabbricabile, l'Ufficio ne dà comunicazione al proprietario con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza.

Non sono considerate fabbricabili:

- i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti o IAP, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti di coltivatore diretto o IAP, l'agevolazione spetta a tutti i comproprietari.

- l'area di pertinenza di un fabbricato, la quale, nella mappa catastale, deve essere graffiata al mappale del fabbricato e per la quale il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU.

**4. Per fabbricati rurali strumentali all'attività agricola** si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle

costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Affinche' il fabbricato possa beneficiare del riconoscimento della ruralita', è necessario che sia strumentale ad una delle attività individuate dall'art. 2135 del codice civile e che siano svolte da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo.

Tali fabbricati , per essere considerati rurali , devono inoltre essere iscritti in catasto con la categoria D/10 o avere la relativa annotazione di ruralità in visura ( ex DM 26/07/2012).

5. La base imponibile dell'IMU è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

## **ART. 4**

### **Abitazione principale e pertinenze**

1.. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano **come unica unita' immobiliare**, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.**

3. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.504/1992 è equiparata ad essa **ESCLUSIVAMENTE:**

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

c) la sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". (Art. 9 bis della Legge di conversione del DL n. 47/14, *Legge 23.05.2014 n° 80* , G.U. 27.05.2014)

Qualora i componenti di un nucleo familiare (coniugi) stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi situati all'interno del territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile.

## **ART. 5**

### **Aliquote agevolate**

Ai sensi del comma 9, articolo 13 del Decreto 214/2011 che stabilisce che *i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati e nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario*, sono stabilite aliquote agevolate per le seguenti fattispecie:

1) unita' immobiliari locare o date in comodato a parenti in linea retta collaterale di primo grado (genitore/figlio) e adibite ad abitazione principale da parte del locatario, per le quali i proprietari possono usufruire dell'aliquota agevolata prevista per tale categoria dalla data di registrazione del



contratto presso l' Agenzia delle Entrate, presentandone obbligatoriamente copia entro 30 giorni all' Ufficio Tributi Comunale.

2) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Trattasi di immobili intestati a soggetti titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle Imprese (indipendentemente dalla forma giuridica) ed utilizzati dagli stessi per l' esercizio dell' attività di impresa ovvero quelli strumentali per l' esercizio di arti e professioni.

Sono, pertanto, esclusi dall' agevolazione:

- gli immobili per i quali non coincide il soggetto possessore ed il soggetto utilizzatore (locati).
- Gli immobili non utilizzati o nei quali l' attività risulta cessata o sospesa.

Per usufruire dell' agevolazione di cui al punto 2), i proprietari di tali immobili devono presentare l' autocertificazione di cui al punto 9 del presente Regolamento.

## **ART.5**

### **Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La riduzione del 50% dell' imposta di cui all' articolo 8, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 è prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

2. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere dichiarato dal contribuente presentando la dichiarazione IMU redatta su modello ministeriale.

L' Ufficio Tributi, mediante perizia tecnica da parte dell' ufficio tecnico comunale, provvederà a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente e a riconoscere o meno l' agevolazione prevista sulla base delle caratteristiche di fatiscenza elencate al successivo punto 4), dandone comunicazione al soggetto interessato.

3. La riduzione ha decorrenza dalla data di validità della DICHIARAZIONE IMU.

4. L' inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado fisico/strutturale sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria né straordinaria.

Si ritengono pertanto inagibili/inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) lesioni alle strutture orizzontali (solai , tetti..) che costituiscono pericolo perché crollati o che stanno per crollare, totalmente o parzialmente.
- b) lesioni alle strutture verticali (muri perimetrali o di confine) che costituiscono pericolo perché crollati o che stanno per crollare, totalmente o parzialmente.
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che hanno perso del tutto la loro destinazione d' uso.
- e) edifici privi di utenze, di infissi e di arredi.

## **ART. 6**

## **Versamento**

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e 9 del D.L. 23/2011 , l'IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente ai mesi di possesso.

L'imposta deve essere corrisposta nelle modalità previste dalla normativa vigente , utilizzando i codici tributo necessari a distinguere la tipologia dell'immobile e la quota del Comune dalla quota dello Stato.

Non sono dovuti versamenti qualora l'importo annuo complessivamente dovuto sia inferiore a € 5,00.

L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

## **Art. 7**

### **Quota statale**

Per gli anni 2013 e 2014 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta Municipale Unica di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" , calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

## **ART. 8**

### **Dichiarazione IMU / Autocertificazione**

Per quanto riguarda le modalità, il termine e i presupposti per la presentazione della dichiarazione IMU, si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente

Il contribuente che intende avvalersi delle agevolazioni di imposta previste per determinate tipologie di immobili ha l'obbligo di presentare l'autocertificazione redatta esclusivamente nel modello messo a disposizione presso l'ufficio tributi.

L'autocertificazione deve essere obbligatoriamente presentata all'Ufficio Tributi Comunale entro 30 giorni dal verificarsi delle seguenti situazioni di fatto:

1) qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni previste dall'art.4 , comma 3 del presente Regolamento.

2) qualora il contribuente intende avvalersi dell' agevolazione disciplinata dall'art. 5 comma 2) del presente Regolamento.

3) per dichiarare l'inagibilità/inabitabilità dell'immobile di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'autocertificazione deve essere presentata anche qualora il contribuente, in possesso di più immobili appartenenti alle categorie C/2,C/6,C/7, deve indicare quali di essi sono adibiti a pertinenza dell'abitazione principale , osservando le disposizioni di cui all'art.4.

L'autocertificazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario .

Sono fatte salve le autocertificazioni già presentate ai fini I.C.I.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni presentate.

## **Art. 9**

### **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo annuo complessivamente spettante sia inferiore ad € 5,00.

L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Per quanto concerne la richiesta di rimborso dell'imposta municipale propria versata nell'anno 2012 e seguenti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 722 e seguenti della L.147/2013.

## **Art. 10**

### **Sanzioni ed interessi**

Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano altresì, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le seguenti norme:

a) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

b) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 11**

### **Funzionario Responsabile**

Con delibera di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

## **ART. 12**

### **Incentivi per il personale**

Qualora previsti dalla normativa vigente, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

## **ART. 13**

### **Rinvio**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti in materia.
4. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali e lo Statuto comunale .

## **ART.14**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, comprensivo delle modifiche approvate, entra in vigore il 1° gennaio 2014. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.** Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.